

ACCORDO

per la realizzazione del Programma 2026/2028 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. n. 6200/2026

TRA

Il **COMUNE DI LODI** con sede in Lodi, P.zza Broletto, 1, C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156 nella persona della Dirigente della Direzione Organizzativa 4 Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, Pari opportunità e centri antiviolenza - Dott.ssa Sabrina Massazza, in virtù dell'incarico affidato con decreto del Sindaco n. n. 18 del 17/07/2024

E

Società Cooperativa Sociale Buona Giornata - Ente gestore Casa Rifugio Tu sei speciale 1 e Tu sei speciale 2 [in seguito denominato CR] con sede legale a Lodi in via Colle Eghezzone, 5 - C.F./P.IVA 08918180962, iscritto all'Albo regionale dei centri antiviolenza e delle case rifugio – D.G.R. n. 1073 del 9 ottobre 2023 - rappresentato da Nome e Cognome ANDREA MENIN C.F. [REDACTED] in qualità di rappresentate legale.

Richiamati:

- la determinazione dirigenziale n. 899 del 07/08/2026 con cui il Comune di Lodi ha approvato un AVVISO PUBBLICO DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO, IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE - PROGRAMMA REGIONALE 2026/2028 – D.G.R 6200/2026 e D.D.U.O. n. 7044 del 28/05/2026 e n.7156 del 29/05/2026;
- la determinazione dirigenziale n. n. 972 del 02/09/2026 con cui è stato approvato l'esito dell'Avviso sopra richiamato;
- il d.d.u.o n. 9390 del 13/07/2026 di Regione Lombardia che approva le *Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne*, di cui alla D.G.R n. 6200/2026;

Dato atto che il soggetto Società Cooperativa Sociale Buona Giornata ha presentato domanda di contributo a valere sull'Avviso sopra richiamato e risulta tra domande ammesse, in qualità di ente gestore di CR;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto, finalità e durata

- a) Il Comune di Lodi intende stipulare un accordo con la CR per la realizzazione del Programma 2026/2028 per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, di cui alla d.g.r. n. 6200/2026;

- b) Oggetto del presente accordo è la realizzazione della **Linea di intervento n. 2**, prevista dal decreto regionale n. 7044 del 28/05/2026, con riferimento ad attività e servizi erogati dalle Case Rifugio, secondo gli standard relativi ai servizi minimi garantiti definiti, così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023;

Art. 2 – Modalità organizzative e impegni reciproci

- a) Il Comune di Lodi, come ente capofila della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi, si impegna a:
1. Svolgere le funzioni di **governance** e gestione degli interventi territoriali volti alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e i loro figli, nonché il coordinamento delle azioni del CAV e delle Case Rifugio;
 2. **Monitorare** lo stato di avanzamento del Programma da un punto di vista economico e degli indicatori quali-quantitativi in base alle indicazioni di Regione Lombardia;
 3. Fornire, in base all'esito del monitoraggio, indicazioni su come modificare l'intervento in base alle azioni e obiettivi evidenziati nel programma, nonché in base alle indicazioni di Regione Lombardia;
 4. Fornire alla CR le indicazioni e gli aggiornamenti da parte di Regione Lombardia sulla gestione e attuazione del programma e trasmettere a Regione la documentazione prodotta dal CAV (monitoraggi e rendicontazione) e tutte le informazioni sulle attività svolte o in svolgimento debitamente documentate entro i termini stabiliti;
 5. **Partecipare agli incontri della Rete di indirizzo**, coordinata da ATS Città Metropolitana di Milano;
 6. Provvedere all'**erogazione del contributo** come previsto all'art. 4 del presente Accordo.
- b) La CR si impegna a:
1. Mettere a disposizione, per l'ospitalità di donne vittime di violenza e, ove presenti, loro figli/e minorenni e maggiorenni (qualora se ne ravvisi la necessità), su invio del CAV e/o di altri soggetti della Rete Territoriale Antiviolenza di Lodi deputati dalle prassi di intervento concordate, le seguenti unità abitative:

Nome Casa Rifugio	Tipologia	N. posti
Tu sei speciale - 1	PRONTA EMERGENZA – indirizzo segreto	5
	PRIMO LIVELLO– indirizzo segreto	5
	SECONDO LIVELLO – indirizzo segreto	5
Tu sei speciale - 2	PRONTA EMERGENZA – indirizzo segreto	2
	PRIMO LIVELLO– indirizzo segreto	2
	SECONDO LIVELLO – indirizzo segreto	2

2. **Erogare i servizi minimi** così come definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023;

3. Operare secondo le disposizioni previste dalle **Prassi operative di rete** per attuare una presa in carico integrata dei casi, tra i soggetti della RTA;
4. Partecipare agli incontri degli organismi di gestione della RTA di Lodi;
5. Partecipare agli incontri della Rete di indirizzo, coordinata da ATS;
6. Trasmettere tutta la documentazione e i giustificativi richiesti ai fini del **monitoraggio delle attività e rendicontazione** del contributo entro i termini stabiliti dalle *Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne* (decreto di Regione Lombardia n. 9390 del 13/07/2026);
7. Qualora non siano presenti tutti i requisiti fissati dall'Intesa Stato-Regioni del 14 settembre 2022, garantire il loro adeguamento nei tempi previsti dall'Intesa Stato-Regioni Rep. atti n. 129/CU del 10 settembre 2025.

Art. 3 – Spese ammissibili

- a) Nello sviluppo delle attività, la CR si impegna a ricorrere a personale professionista e ad operatrici volontarie adeguatamente formate sul tema della violenza di genere, così come declinato nell'Allegato A del decreto regionale n. 1073 del 9 ottobre 2023;
- b) Si riportano le tipologie di attività ritenute come ammissibili voci di spesa:
 - **quota giornaliera per l'ospitalità** in casa rifugio comprensiva dell'alloggio e dei beni primari per la vita quotidiana delle donne e dei figli/e;
 - **servizi educativi e sostegno scolastico ai minori** (costo/orario delle operatrici per assistenza e sostegno ai minori ospiti per attività di cura e per la realizzazione dei compiti pomeridiani, spese effettuate per acquisto di materiali scolastici o per attività integrative extrascolastiche dei minori, ecc.);
 - spese per la **reperibilità h24**;
 - attività di **supervisione** tra cui, ad esempio, i costi relativi alle attività di equipe;
 - spese di **trasporto** delle donne per motivi legati alla situazione di violenza;
 - spese per **attività gestionali/amministrative** del personale delle CR (a titolo di esempio spese di coordinamento, spese di back office, spese per prestazioni di personale finalizzate all'inserimento dati di rendicontazione in SMAF e/o nel sistema informativo ISTAT e alle attività di monitoraggio);
 - spese per attività di **formazione** al personale della CR;
 - altre spese **direttamente funzionali alla realizzazione dei percorsi** con idonea motivazione.
- c) Saranno riconosciuti i seguenti costi massimi per spese collegate all'ospitalità nella struttura e alle attività e i servizi erogati secondo quanto previsto dai servizi minimi garantiti definiti in sede di Intesa Stato-Regioni del 2022 e declinati nella D.G.R. n. XII/1073/2023:

Tipologia di ospitalità	Caratteristiche	Donna con/senza figli/e	*Costo giornaliero max.

PRONTA EMERGENZA	- Reperibilità h 24 - max 30 gg - indirizzo segreto - la stessa struttura può essere messa a disposizione anche per il Primo livello	Donna senza figli Donna con 1 figlio Donna con 2 o più figli	€ 100,00 € 145,00 € 145,00+ € 45,00*
PRIMO LIVELLO	- da 180gg. a 18 mesi (comprensivi dei 180 gg. iniziali) - indirizzo segreto - la stessa struttura può essere messa a disposizione anche per la Pronta Emergenza	Donna senza figli Donna con 1 figlio Donna con 2 o più figli	€ 75,00 € 120,00 € 120,00+ € 25,00*
SECONDO LIVELLO	- da 180gg. a 12 mesi - no obbligo indirizzo segreto - la stessa struttura può essere messa a disposizione anche per la Pronta Emergenza e il Primo livello ma in questo caso deve essere ad indirizzo segreto	Donna senza figli Donna con 1 figlio Donna con 2 o più figli	€ 60,00 € 110,00 € 110,00+ € 20,00*

**per ogni figlio/a minore in più*

- d) I servizi minimi da intendersi compresi nella quota giornaliera sono: alloggio e beni primari per la vita quotidiana delle donne e dei figli/e;
- e) Saranno ammissibili i costi del personale e gli altri costi necessari alla realizzazione degli interventi previsti, sostenuti a partire dal 1° luglio 2026 ed entro il 31/12/2028, salvo diverse disposizioni successivamente specificate da Regione Lombardia;

Art. 4 – Erogazione del contributo

- a) L'erogazione del contributo economico, per il periodo dal 01/07/2026 al 31/12/2028, alla CR avverrà a seguito di:
 - comunicazione di inserimento dei casi presso propria struttura da parte del CAV e/o altro soggetto della Rete deputato alla messa in protezione, secondo le Prassi operative in uso;
 - atto amministrativo ad hoc del Comune di Lodi che impegni le risorse necessarie secondo i costi massimi riconosciuti all'art. 3 comma b) del presente Accordo;
 - rendicontazione sulla base di giustificativi comprovanti l'accoglienza presso propria struttura dei casi;

- b) Il Comune di Lodi riconoscerà il contributo per le spese di ospitalità di casi di donne vittime di violenza e loro figli/e, ove presenti, residenti nei Comuni che afferiscono all'Ambito territoriale di Lodi e in considerazione di casi specifici, sulla base della *Linee Guida per la messa in protezione delle donne vittime di violenza maschile in relazione alla residenza*, emanate dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia – 17 aprile 2023 (Allegato 1);
- c) Il Comune di Lodi al momento della sottoscrizione dell'Accordo di partenariato eroga un **anticipo**, da dividere equamente tra gli enti gestori di CR con strutture presenti sul territorio della RTA di Lodi che sono ammesse al contributo oggetto del presente Accordo, pari al 10 % delle risorse complessive sulla Linea di intervento n. 2, come stabilito dall'Avviso per la concessione del contributo richiamato in premessa, per permettere la continuità dei collocamenti in corso alla data di avvio della programmazione;
- f) Oltre alle spese dirette, possono essere riconosciuti i **costi indiretti** legati alla gestione stessa della struttura nella misura massima del 15% del contributo complessivo. La specifica declinazione delle attività finanziabili per i costi indiretti e le loro modalità di rendicontazione sono rinviate alle *Linee guida per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne* (decreto di Regione Lombardia n. 9390 del 13/07/2026). In ogni caso il Comune di Lodi si riserva di richiedere ogni documentazione e/o giustificativo, nel rispetto della normativa sulla privacy, anche in aggiunta rispetto a quanto richiesto da Regione Lombardia.
- g) Le risorse saranno corrisposte entro 30 giorni dalla data di emissione delle ricevute.

Art. 5 – Verifica e monitoraggio

- a) Il Comune potrà effettuare dei controlli per verificare la pertinenza, la corrispondenza dei percorsi intrapresi, la capacità di spesa rispetto agli obiettivi concordati e alle relative risorse messe a disposizione.
- b) La CR si impegna a fornire la documentazione necessaria per le fasi di rendicontazione e monitoraggio, previste dal d.d.u.o n. 9390 del 13/07/2026, in tempo utile per l'invio delle rendicontazioni intermedie e finale da parte del Comune di Lodi a Regione Lombardia. Scaduto il termine concordato per l'invio, il Comune di Lodi assegnerà al partner un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.
- c) Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione cartacea, dovranno essere conservati dal soggetto beneficiario competente per un periodo di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa dal termine del programma e dovranno essere resi consultabili in maniera aggregata per gli accertamenti e le verifiche, su richiesta della Regione Lombardia.

Art. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali

- a) Tutti i dati personali comunicati delle parti sono lecitamente trattati dalle stesse sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

Con l'instaurarsi del presente Accordo di partenariato, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione dell'Accordo stesso. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del rapporto instauratosi. L'informativa completa, denominata "Informativa – Gestione dati delle Parti", redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web del Comune di Lodi all'indirizzo www.comune.lodi.it/privacy. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

- b) Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente atto, il Comune di Lodi e ciascun soggetto aggiudicatario del contributo agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di competenza.

Art. 8 – Controlli, revoche, sanzioni

- a) Il Comune di Lodi si riserva non attivare o sospendere l'Accordo di partenariato per l'attuazione del Programma Antiviolenza 2026/2028, con enti gestori di CAV e/o CR, nel caso in cui Regione Lombardia di intesa e con il supporto degli EE.LL. capofila delle reti, a seguito di accertamenti e controlli a campione sul possesso dei requisiti, dovesse adottare eventuali provvedimenti di cancellazione dei medesimi dall'Albo regionale dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio istituito con D.G.R. n. XII/1073/2023.

Art. 9 – Assicurazioni

- a) La CR assicura che le operatrici volontarie e le figure professionali svolgenti le attività di cui al presente accordo siano coperti da idonea assicurazione.

Art. 10 - Comunicazioni

- a) Il Comune e la CR sono tenuti alla reciproca informazione, con tempestività, di ogni evento che possa gravare sulla concretizzazione del programma o che possa influire sulla validità della presente accordo. La Responsabile della CR verifica l'esatto andamento delle attività, assicurando che le operatrici rispettino i diritti, la dignità e le opzioni delle utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano effettuate con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle disposizioni normative specifiche di settore.

Art. 11 – Rescissione e Risoluzione delle controversie

- a) Il Comune di Lodi può recedere dalla presente accordo in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte della CR degli impegni assunti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico.
- b) La CR può risolvere la presente accordo in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte del Comune rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente accordo.
- c) Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, sarà competente il Tribunale di Lodi.

Art. 11 - Disposizioni finali

- a) Il presente accordo rimane in vigore entro e non oltre il 31 dicembre 2028;
- b) Eventuali proroghe del Programma 2026/2028, stabilite da Regione Lombardia, comportano l'automatico adeguamento temporale del presente accordo.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs 4/12/1997 n. 460.

Letto, confermato e sottoscritto dal Comune di Lodi e da Ente gestore della CR - Società Cooperativa Sociale Buona Giornata.

Lodi,

Per il Comune di Lodi

Dott.ssa Sabrina Massazza

Dirigente - Direzione Organizzativa 4

Settore Servizi alla persona – casa e partecipazione, Pari opportunità e centri antiviolenza

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)

Per Ente gestore della CR - Società Cooperativa Sociale Buona Giornata.

Andrea Menin

Presidente/Rappresentante legale

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 D.lgs. 07/03/2005 n. 82)